

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare, integralmente o parzialmente, la decisione della Commissione C(2019) 2526 final, del 2 aprile 2019, relativa all'aiuto di Stato SA.44896, cui il Regno Unito ha dato esecuzione, riguardante la CFC Group Financing Exemption (esenzione per i finanziamenti intragruppo mediante società controllate estere);
- in ogni caso, condannare la Commissione all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe fornito sufficienti ragioni e avrebbe commesso un errore in diritto, affermando che le norme sulle controlled foreign companies (CFC) (società controllate estere) costituiscono il sistema di riferimento rilevante.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe compiuto un errore in diritto e in fatto e non avrebbe fornito sufficienti ragioni quando ha constatato che la group financing exemption (in prosieguo: la «GFE») costituisce una deroga.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe compiuto un manifesto errore di valutazione e non avrebbe fornito sufficienti ragioni quando ha constatato che la GFE, nei limiti in cui è applicata alle posizioni manageriali di alto livello britanniche, non è giustificata e pertanto è selettiva.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe errato in diritto e in fatto e non avrebbe fornito sufficienti ragioni quando ha constatato che la GFE costituisce un vantaggio ai fini dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe errato in diritto, quando ha constatato che alcuni soggetti aventi diritto alla GFE avrebbero conseguito un vantaggio in confronto alle ipotesi di mancata applicazione della GFE.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe fornito sufficienti ragioni e avrebbe compiuto un manifesto errore di valutazione nel concludere che un'imposta a carico di società controllate estere («CFC charge»), applicata su società effettivamente stabilite nell'Unione europea, è compatibile con il principio, del diritto dell'Unione, di libertà di stabilimento.

Ricorso proposto il 5 luglio 2019 — GlaxoSmithKline e Setfirst/Commissione

(Causa T-492/19)

(2019/C 312/28)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: GlaxoSmithKline Finance plc (Brentford, Regno Unito) e Setfirst Ltd (Brentford) (rappresentanti: K. Bacon, QC, e A. Lyle-Smythe, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare integralmente la decisione della Commissione C(2019) 2526 final, del 2 aprile 2019, relativa all'aiuto di Stato SA.44896, cui il Regno Unito ha dato esecuzione, riguardante la Controlled Foreign Company (CFC) Group Financing Exemption (esenzione per i finanziamenti intragruppo mediante società controllate estere);
- in subordine, annullare la decisione controversa nei limiti in cui essa riguarda, o possa riguardare, società estere controllate le quali sono effettivamente stabilite e svolgono reali attività economiche in un altro Stato membro;
- in subordine, annullare la decisione controversa nei limiti in cui essa non fornisce informazioni sufficienti per il destinatario al fine di calcolare l'importo esatto dell'aiuto da recuperare senza difficoltà eccessive;
- in subordine, disporre un siffatto annullamento parziale nei limiti giudicati opportuni dal Tribunale; e
- in ogni caso, condannare la Commissione all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe errato in diritto e motivato in modo inadeguato la sua conclusione che la Group Financing Exemption (esenzione per i finanziamenti intragruppo; in prosieguo: la «GFE») costituisce un vantaggio in quanto, per le società controllate estere che sono effettivamente stabilite in un altro Stato membro, per effetto della sentenza nella causa *Cadbury Schweppes* ⁽¹⁾, la loro società controllante non dovrebbe essere responsabile di nessun onere fiscale riguardante la controllata estera (nemmeno se ridotto, in conseguenza di una parziale GFE).
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe errato in diritto, commesso un manifesto errore di valutazione e omesso di fornire una motivazione adeguata in merito alla constatazione che la GFE non potesse essere giustificata dall'intento di rispettare il principio della libertà di stabilimento.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe errato in diritto e commesso un manifesto errore di valutazione nel concludere che la GFE non fosse una deroga giustificata dalla necessità di evitare un'imputazione complessa e sproporzionatamente gravosa di profitti in capo a posizioni manageriali di alto livello, basata sulla politica dell'OCSE di imputazione dei profitti agli stabilimenti permanenti.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe errato in diritto, non fornendo adeguate informazioni in merito ai criteri per il recupero.

⁽¹⁾ Sentenza del 12 settembre 2006, *Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas/Commissioner of Inland Revenue* (C-196/04, EU:C:2006:544).